

Joint-venture

Joint-venture [associazione temporanea di imprese] (d. comm.): Istituto diffuso nell'esperienza anglosassone, consistente nel contratto con cui *due o più imprese si collegano per il compimento di un'opera o la realizzazione di un investimento.*

Le imprese, pur conservando ciascuna la propria individualità, mettono in comune le proprie **conoscenze tecniche** e la propria **capacità operativa**, assumono obblighi e responsabilità ripartiti *pro quota* suddividendo, in tal modo, il rischio dell'attività intrapresa.

Le imprese collegate presentano dunque una offerta congiunta e si obbligano congiuntamente a realizzare l'opera, pur affidando ad una di esse (*impresa capogruppo*) i compiti di coordinamento e di relazione con il committente; pur tuttavia ogni impresa risponderà personalmente del proprio operato per i compiti personalmente assunti.

Nel nostro ordinamento non si rinviene una disciplina organica ed unitaria del fenomeno; la nostra legislazione infatti si limita a regolare solo alcune forme tipiche di *cooperazione temporanea*, in determinati settori di attività. In particolare:

- gli accordi di cooperazione internazionale per la produzione di opere cinematografiche;
- la contitolarità di concessioni per la ricerca e lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi;

— le *associazioni temporanee di imprese* [vedi] per la partecipazione agli appalti di opere pubbliche e di forniture pubbliche.